

N. 015936 DI REP.

L.R.n. 20/2003 "Partenariato per la cooperazione

DEL - 8 LUG. 2014

CONVENZIONE

Progetto "Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del territorio y sus recursos ambientales"

CodiceCUP.....

tra le parti sotto indicate :



Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo - Servizio Mediterraneo - Via Gobetti, 26 70125 BARI
rappresentata dal dott. Bernardo Notarangelo in qualità di Dirigente del Servizio Mediterraneo (c.f. 80017210727)

Partner e Soggetto attuatore Associazione Medina

rappresentato dal dott. Paolo Milani

in qualità di legale rappresentante

codice fiscale 04858300488

sedè legale: via IV Novembre, 30 – Borgo San Lorenzo (FI), cap 50032



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Telematico
10 LUG. 2014

to registro
n. 1890
valle € 200,00

Per il Direttore Provinciale
Anna Maria IMPERATO
L'incaricato con delega di firma
Giuseppe FACCIONE

Premesso che

- la l.r.20/2003 e il relativo regolamento regionale di attuazione n.4/2005 disciplinano l'attività regionale di partenariato per la cooperazione che si avvale di un apposito capitolo di spesa istituito nel Bilancio autonomo regionale;
- la Giunta regionale della Puglia, con atto n. 528 del 26/03/2014, (BURP n. 48/2014), ha approvato nell'ambito delle attività regionali in materia di partenariato per la cooperazione la partecipazione al Progetto "Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del territorio y sus recursos ambientales", d'ora in poi denominato "Progetto", della durata di 36 mesi, presentato dalla Regione Puglia alla Commissione Europea - EuropeAid (EuropeAid/ 131143/C/ACT/Multi), selezionato dalla Commissione Europea stessa;
- con la stessa DGR n.528/2014 la GR ha approvato lo schema di convenzione con la associazione no profit "Associazione Medina", con sede in Brogo San Lorenzo (FI), cui affidare la gestione delle attività di progetto;
- è stato sottoscritto il contratto DCI-NSAPVD/2013/288-300 (di seguito chiamato Contratto) che regola i rapporti tra Unione Europea e Regione Puglia per la esecuzione del Progetto "Golfo de Fonseca: un modelo de gestion mancomunada trinacional sostenible del territorio y sus recursos ambientales" medesimo;
- il costo totale del progetto ammesso al finanziamento è stimato in € € 1.431.320 (un milionequattrocentotrentunomilatrecentoventi/00);
- sono partner del Progetto, di cui la Regione Puglia – Servizio Mediterraneo è capofila, le seguenti istituzioni: Provincia di Lecce, ARPA Puglia, Associazione Medina e i 24 Municipi della Mancomunidad del Golfo di Fonseca;
- in virtù di quanto previsto nel Progetto e nel sopracitato Contratto, la Commissione Europea - Europeaid, ha concesso alla Regione Puglia un contributo di € 1.060.000 (unmilionesessantamila/00), equivalenti al 74,06% del costo totale del Progetto;
- il contributo apportato dai partner progettuali è ripartito secondo il seguente schema:

Regione Puglia (capofila)	€ 162.000
Provincia di Lecce	€ 28.000
ARPA Puglia	€ 28.000
Associazione Medina	€ 78.320
Municipi del Golfo di Fonseca	€ 75.000
TOTALE	€ 371.320
- in virtù di quanto previsto nel Progetto e nel Contratto, la Regione Puglia si impegna a cofinanziare il Progetto con apporto sia in denaro , sia in risorse umane, pari ad un importo complessivo di € 162.000,00 (centosessantaduemila/00) , di cui di cui € 90.000 (euro novantamila/00) in denaro (cash) ed € 72.000 (euro settantaduemila/00) in risorse umane (kind);
- il Regolamento U.E. che disciplina il cofinanziamento dei progetti, stabilisce le spese ammissibili alla rendicontazione finanziaria, e prevede che l'apporto da parte della Commissione Europea non dovrà superare il 74,06% il valore totale del progetto;
- l'apporto non monetario di cofinanziamento della Regione Puglia riguarderà le seguenti attività: retribuzioni dei dipendenti coinvolti nelle attività di progetto;
- per una rapida esecuzione delle attività progettuali, nonché per facilitare le operazioni di rendicontazione, con la DGR n. 528 del 26/03/2014, ha stabilito che l'intero budget progettuale – eccezion fatta, naturalmente, per gli apporti in kind – venga gestito dall'Associazione Medina che provvederà a sostenere anche le spese relative alle attività svolte dalla Regione Puglia e dagli altri partner (spostamenti, per diem, rimborsi spese, ecc.);
- l'Associazione Medina è altresì incaricata di raccogliere, ai fini della rendicontazione, la documentazione relativa all'apporto in kind degli altri partner di progetto.

Allo stato è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione tra Regione Puglia e il partner - soggetto attuatore delle attività progettuali.

Per la Regione Puglia, deputato alla sottoscrizione della presente convenzione è il Dirigente del Servizio Mediterraneo dell'Assessorato al Mediterraneo, dott. Bernardo Notarangelo, per l'Associazione Medina, d'ora in poi indicato come "Soggetto attuatore", deputato alla sottoscrizione della presente Convenzione è il dott. Paolo Milani;

si conviene e si stipula quanto segue

A. PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

B. OGGETTO

1. In attuazione di quanto disposto dalla GR, è riconosciuto al Soggetto attuatore un contributo a valere sulle risorse del capitolo 1490 UPB 4.2.1 del Bilancio autonomo della Regione Puglia esercizio finanziario 2014 delle attività regionali

2. 

in materia di partenariato per la cooperazione, per un ammontare di € 90.000,00 (euro *novantamila/00*), finalizzato alla realizzazione del Progetto, nonché l'intero importo della sovvenzione erogata dall'Unione Europea pari ad € 1.060.000,00 (euro *unmilionesessantamila/00*).

2. Le attività previste dal progetto, la tempistica di realizzazione e il piano finanziario sono quelli riportati nel Contratto ed i suoi allegati, acquisiti agli atti del Servizio Mediterraneo, parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato, che le parti contraenti dichiarano di accettare.

3. Per la gestione delle attività la Regione Puglia e l'Associazione Medina si impegnano, successivamente alla firma della presente Convenzione, a designare i soggetti garanti dell'attività di coordinamento del Progetto.

C. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE E DURATA DEL PROGETTO

1. Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Il progetto ha la durata indicata dal Contratto e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per quanto attiene il contributo regionale, sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di coordinamento del progetto;
- b) spese per il personale direttamente impegnato nella realizzazione del progetto;
- c) spese di viaggi e trasferte delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto;
- d) spese per la realizzazione o l'adeguamento di strutture strettamente funzionali al progetto;
- e) spese per acquisizione e/o installazione di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali al progetto;
- f) spese per l'informazione e pubblicità, ivi compreso materiale informativo;
- g) spese di acquisto di servizi e materiale necessario all'attuazione del progetto;
- h) spese generali (max 5% del contributo autorizzato);
- i) IVA, ove risulti essere costo finale.

Inoltre, per essere ammissibili, le spese devono:

aa) essere previste nel piano finanziario del progetto e coerenti con la realizzazione dell'iniziativa;

bb) essere necessarie per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente Convenzione;

cc) essere ragionevoli e sostenute in conformità ai principi di buona gestione finanziaria;

dd) essere state effettivamente sostenute, registrate presso la contabilità separata del Soggetto attuatore e dei partner di progetto ed essere identificabili e verificabili attraverso documenti contabilmente e fiscalmente idonei.

4. Per quanto attiene l'ammissibilità delle spese relative alla sovvenzione dell'Unione Europea vale quanto previsto dal Contratto e dal Regolamento U.E. che disciplina il cofinanziamento dei progetti.

D. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

1. Il contributo della Regione Puglia è erogato con determinazioni dirigenziali, secondo le modalità di seguito indicate.

Ai fini delle erogazioni, il Soggetto destinatario trasmette alla Regione Puglia la seguente documentazione:

a) I rata - a titolo di anticipazione, pari al 25% del contributo ammesso:

- richiesta di erogazione;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari all'anticipo (comprensivo della parte di anticipazione della sovvenzione europea) e valevole fino alla rendicontazione finale delle spese effettuate;
- Statuto e/o Atto costitutivo;
- dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che il soggetto attuatore è/non è:

I. soggetto alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 poiché è/non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del TUIR DPR 917/1986;

II. sottoposto ad obbligo di verifica DURC;

III. in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione delle attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali ovvero non è in corso un procedimento di tale genere a suo carico;

b) II rata - a stato d'avanzamento delle attività progettuali, pari ad un ulteriore 60% del contributo ammesso:

- richiesta di erogazione;
- relazione sullo stato di avanzamento delle attività progettuali nel periodo di riferimento, ove si evidenzino i risultati conseguiti;
- dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto attuatore che le iniziative cofinanziate procedono con regolarità e che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute e sono conformi al progetto approvato ed ammissibili secondo le disposizioni normative vigenti;
- elenco riepilogativo delle fatture e della documentazione giustificativa di spesa;
- copia conforme delle fatture o degli altri titoli di spesa contenenti nome del fornitore, numero e data, breve descrizione dell'oggetto della fornitura ed estremi del relativo pagamento;

c) III rata - a titolo di saldo finale, erogata dopo la verifica finale, a condizione che tutte le fatture siano regolarmente quietanzate, salvo motivate eccezioni:

- documentazione analoga a quella richiesta al punto precedente;
- relazione finale sulle attività complessivamente svolte nell'ambito del progetto, sulle modalità e forme di realizzazione, con valutazione dei risultati conseguiti e dell'impatto che l'intervento ha avuto sul territorio.

2. E' condizione essenziale per l'erogazione del contributo regionale:

3. 

- il rispetto da parte del Soggetto attuatore, in caso di ricorso a lavoro dipendente, della clausola sociale prevista dall'art.1 della l.r.28/2006, siccome disciplinato dall'art.2 del regolamento regionale n.31/2009 recante "l.r. 28/2006 – Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- il rispetto da parte del Soggetto attuatore degli adempimenti rivenienti dall'art.22 della l.r.15/2008 in tema di trasparenza, ai fini della comunicazione al Servizio Mediterraneo delle consulenze e degli incarichi professionali eventualmente affidati dallo stesso nell'ambito della realizzazione del progetto;
- il rispetto da parte del Soggetto attuatore degli adempimenti rivenienti dalla normativa statale antimafia, dagli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla l.136/2010 e al d.lgs. n.159/2011 e smi;
- il rispetto da parte del Soggetto attuatore delle norme riguardanti la regolarità contributiva e assicurativa, risultante dal DURC;

3. La rendicontazione finale delle attività svolte deve pervenire al Servizio Mediterraneo entro sessanta giorni dalla data di conclusione delle stesse.

4. I prodotti progettuali, ivi incluse le eventuali strutture realizzate, devono riportare il logo della Regione Puglia.

5. Il contributo viene corrisposto in euro al Soggetto attuatore.

6. La sovvenzione dell'Unione Europea verrà erogata con determinazione dirigenziale, con le modalità previste dal Contratto, alla presentazione da parte del Soggetto attuatore al Servizio Mediterraneo dei rendiconti certificati; eventuali spese non ammesse a rimborso dall'Unione Europea saranno decurtate nell'erogazione della tranche successiva; la prima anticipazione verrà erogata non appena la sovvenzione europea sarà accreditata alla Regione Puglia.

E. MODIFICHE AL BUDGET DI PROGETTO

Per quanto attiene eventuali modifiche del budget del Progetto, nei limiti di quanto stabilito dal Contratto e dal Regolamento U.E. che disciplina il cofinanziamento dei progetti, dovranno essere concordate preventivamente con il Servizio Mediterraneo della Regione Puglia.

F. MODIFICHE ALLA TEMPISTICA DI PROGETTO

Eventuali richieste di modifica della tempistica di progetto, debitamente motivate e nei limiti di quanto stabilito dal Contratto e dal Regolamento U.E. che disciplina il cofinanziamento dei progetti, dovranno essere concordate preventivamente con il Servizio Mediterraneo della Regione Puglia.

G. RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il Soggetto attuatore è unico responsabile di fronte alla Regione Puglia della corretta implementazione del progetto.

2. Il Soggetto attuatore è responsabile nei confronti di terzi per fatti o situazioni derivanti dalla attuazione dei singoli interventi e delle attività previste dalla presente Convenzione; la Regione Puglia è esente da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

3. Il Soggetto attuatore dichiara di soddisfare tutti i requisiti legali richiesti.

4. Il Soggetto attuatore si impegna ad accettare il contributo garantendo la corretta realizzazione delle attività previste dal progetto.

5. Il Soggetto attuatore provvederà alla gestione operativa e amministrativo contabile del progetto eseguendo tutte le azioni e le spese previste dal Progetto e trasmettendo al Servizio Mediterraneo della Regione Puglia tutta la documentazione relativa ai monitoraggi ed alla rendicontazione, ivi compreso l'apporto in kind degli altri partner di progetto, in tempo utile per consentire il rispetto dei termini previsti dal Contratto. Restano in capo al Servizio Mediterraneo della Regione Puglia le seguenti attività:

- o provvedere alle liquidazioni periodiche;
- o predisporre la documentazione relativa al suo apporto in kind;
- o trasmettere all'UE, dopo le integrazioni relative al proprio kind, la documentazione relativa al monitoraggio e alla rendicontazione ricevuta dal Soggetto attuatore, ivi compresa la documentazione relativa al kind degli altri partner;
- o eseguire le attività progettuali a suo carico.

6. Il Soggetto attuatore dichiara di non aver beneficiato di altri contributi regionali per la realizzazione delle medesime attività.

7. Nel caso di richiesta motivata da parte del Servizio Mediterraneo di restituzione del contributo, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa e dalla presente Convenzione, il Soggetto attuatore è responsabile nei confronti della Regione Puglia dell'ammontare totale del contributo.

H. CONTROLLI

1. Il Soggetto attuatore si impegna a :

- corrispondere alle richieste di chiarimenti, di informazioni e di documentazione che dovessero pervenire dal Servizio Mediterraneo;
- autorizzare il Servizio Mediterraneo ad effettuare tutte le verifiche tecniche ed amministrative ritenute necessarie, sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione del contributo, anche presso la propria sede.

I. RISOLUZIONE E CONSEGUENTE REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La presente Convenzione si intende risolta qualora il Soggetto attuatore non rispetti una delle seguenti condizioni o non adempia ad una delle seguenti obbligazioni:

- il Soggetto attuatore ha ottenuto l'ammissione al contributo per l'operazione oggetto della presente Convenzione mediante falsi documenti e/o attestazioni mendaci, ovvero fornisce falsi documenti e/o attestazioni mendaci;
- il Soggetto attuatore destina il contributo concesso a scopi diversi rispetto a quelli delle attività progettuali;
- il Soggetto attuatore rinuncia al contributo;

H.



- il Soggetto attuatore diventa insolvente o vengono attivate procedure concorsuali o di liquidazione coatta prima che il progetto sia debitamente concluso ovvero viene intrapreso un qualsiasi altro procedimento (amministrativo, penale o civile) che non consenta al Soggetto attuatore di raggiungere gli obiettivi del progetto;
- il Soggetto attuatore, a seguito di ripetuto sollecito, continua ad omettere l'invio delle relazioni di avanzamento tecnico-finanziario ovvero ostacola o non consente l'espletamento delle opportune attività di controllo da parte dei soggetti preposti;
- il progetto finanziato non può, o in corso di attuazione diventa evidente che non potrà, essere realizzato nei tempi previsti (fatto salvo quanto previsto dal precedente punto F.), ovvero viene meno un requisito essenziale per l'approvazione del progetto;
- il Soggetto attuatore omette di fornire, in maniera tempestiva, informazioni su circostanze che ritardano, ostacolano o rendono impossibile la realizzazione del progetto;
- a carico del soggetto attuatore risultino, a seguito delle verifiche effettuate, cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67, d.lgs.159/2011.
- emerge una palese violazione della normativa vigente.

2. Nei casi di risoluzione previsti nel comma precedente il Soggetto attuatore, che deve considerarsi immediatamente escluso dall'ammissione al contributo, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria, si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato, alla Regione Puglia. L'importo deve essere versato entro un mese dalla data della notifica della richiesta di restituzione.

L. REVOCA PARZIALE DEL CONTRIBUTO

1. Costituiscono cause di riduzione del contributo:

- la parziale o difforme realizzazione dell'intervento, ossia il Soggetto attuatore non realizza nei tempi e nei modi indicati le attività individuate nel progetto;
- la realizzazione di varianti al progetto finanziato non autorizzate;
- il mancato invio di parte della documentazione relativa alla rendicontazione.

M. PUBBLICITA'

1. Salvo esplicita, difforme richiesta da parte del Servizio Mediterraneo- Ufficio Pace Intercultura, ogni notizia, evento o pubblicazione di informazioni da parte del Soggetto attuatore e/o i seminari di diffusione, deve indicare che il progetto è stato cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso la l.r. 20/2003.

2. Nel caso di diffusione di notizie e/o informazioni relative all'operazione, in qualsiasi forma e/o qualsiasi mezzo, incluso Internet, il Soggetto attuatore e i partners di progetto si obbligano a specificare che tali notizie e/o informazioni rispettano il punto di vista degli autori e che la Regione Puglia non è responsabile dell'uso che ne potrebbe essere fatto.

3. La Regione Puglia ha facoltà di pubblicare, in qualsiasi forma e/o mezzo, incluso Internet, le seguenti informazioni:

- il nome del Soggetto attuatore salvo i casi in cui la pubblicità leda uno o più diritti delle parti;
- gli obiettivi del progetto oggetto della presente Convenzione;
- l'importo ammesso a cofinanziamento e la ripartizione del costo totale dell'operazione così come stabilito dal piano finanziario allegato al Contratto;
- le relazioni sullo stato di avanzamento del progetto.

N. DISPOSIZIONI FINALI

1. All'atto della firma della presente convenzione il soggetto attuatore sottoscrive, ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia, di cui all'art.67, D.Lgs 159/2011 (se del caso), nelle more della acquisizione d'ufficio da parte della Amministrazione regionale della certificazione antimafia;

La presente convenzione è sottoposta a condizione risolutiva di cui all'art.11, DPR 252/1998 per le ipotesi in cui, a seguito delle verifiche effettuate, risultino cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art.67,d.lgs. 159/2011.

2. Tutte le spese relative alla presente Convenzione (bolli ed eventuali spese di registrazione e di fideiussione) sono a carico del Soggetto attuatore senza diritto a rivalsa.

3. Le parti convengono che per il presente atto non vi è obbligo di procedere alla registrazione come disposto dall'art.1 della Tabella annessa al DPR 131/1986.

4. Tutta la corrispondenza con il Servizio Mediterraneo per l'intera durata della presente Convenzione deve essere redatta in lingua italiana, deve riportare il titolo ed il codice assegnato al progetto e deve essere inviata al seguente indirizzo:

*Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo - Servizio Mediterraneo
Via P. Gobetti, 26 - 70125 BARI*

5. Qualsiasi modifica od integrazione alla presente Convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

6. La presente Convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

7. La presente Convenzione è redatta in unica copia originale.

BARI, 10/06/2014

Letto, approvato e sottoscritto

.....
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Bernardo Notarangelo)

